



AGENZIA DI
INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

CIRCOLARE

*Disciplina del registro sulla titolarità
effettiva di cui all'art. 23 quater della Legge
n. 92/2008 e s.m.i.*

N. 001

del 29 luglio 2024

**IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA**

VISTA la legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche ed integrazioni, "*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*" e, in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l'Agazia emana Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

VISTO il decreto delegato 31 ottobre 2023 n. 154 avente per oggetto l'"*adeguamento della legislazione nazionale, alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*" e, in particolare, l'art. 111 del medesimo decreto delegato

EMANA

la presente Circolare n. 001 del 29/07/2024 destinata a società, associazioni, fondazioni, enti analoghi dotati di personalità giuridica ed a società estere che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare di cui all'art. 3 del decreto delegato n. 50/2024

in materia di

disciplina del registro sulla titolarità effettiva di cui all'art. 23 *quater* della Legge n. 92/2008 e s.m.i.

San Marino, 29 luglio 2024

FIRMATO: Il Direttore
Nicola Muccioli

SOMMARIO

I.	PREMESSA	3
1.1	SCOPO E FINALITÀ: IL REGISTRO SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA DI CUI ALL'ART. 23 QUATER DELLA LEGGE	3
1.2	DEFINIZIONI.....	3
II.	I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE AL REGISTRO TE E QUELLI NON OBBLIGATI	4
III.	L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: CRITERI NORMATIVI.....	5
IV.	L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: LE CASISTICHE PARTICOLARI NELL'AMBITO DELLA CATENA PARTECIPATIVA DEL SOGGETTO OBBLIGATO.....	5
4.1	LE SOCIETÀ DI PERSONE	5
4.2	LE SOCIETÀ QUOTATE	6
4.3	LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, IN LIQUIDAZIONE D'UFFICIO O IN PROCEDURA CONCORSALE	6
4.4	SOCIETÀ LE CUI QUOTE SONO STATE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO	6
4.5	SOCIETÀ SULLE CUI QUOTE O PARTECIPAZIONI SIA COSTITUITO USUFRUTTO O PEGNO	6
V.	L'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE RICHIESTO AL TITOLARE EFFETTIVO	6
VI.	L'OBBLIGO DI ACQUISIZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL TITOLARE EFFETTIVO.....	7
VII.	LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO TE	7
7.1	LE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE	7
7.2	L'OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE	7
7.3	LA PRIMA COMUNICAZIONE	7
7.4	LA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE	8
7.5	LA COMUNICAZIONE DI CONFERMA.....	8
VIII.	L'ACCESSO AL CONTENUTO DEL REGISTRO TE.....	8
8.1	AMBITO SOGGETTIVO DI ACCESSO	8
8.2	MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AL REGISTRO TE E UTILIZZO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI!	9
IX.	DISPOSIZIONI SPECIALI DI ADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DI SPECIFICHE CATEGORIE DI SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL'ART. 111 DEL DECRETO DELEGATO N. 154/2023.....	9
9.1	DISPOSIZIONE SPECIALE PER ASSOCIAZIONI ED ENTI ANALOGHI DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA	9
X.	REGIME SANZIONATORIO	10
10.1	IL REGIME DI CUI AGLI ARTICOLI 23 QUATER, COMMA 7, 54 BIS E 65 TER DELLA LEGGE	10
	ALLEGATO A.....	11

Disciplina del registro sulla titolarità effettiva di cui all'art. 23 *quater* della legge n. 92/2008 e s.m.i.

I. Premessa

1.1 Scopo e finalità: il registro sulla titolarità effettiva di cui all'art. 23 *quater* della LEGGE

Il presente documento si propone di fornire le indicazioni prescrittive di base per la presentazione della comunicazione e per l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 *quater* della LEGGE.

La comunicazione sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti indicati all'art. 23 *quater*, comma 1 della LEGGE avviene ad un unico registro istituito ai sensi dell'art. 23 *quater* della LEGGE, di cui l'AGENZIA è divenuta tenutaria a far data dal 29 giugno 2024, a seguito delle modifiche apportate alla LEGGE con decreto delegato 31 ottobre 2023 n. 154 avente per oggetto l'“*adeguamento della legislazione nazionale, alle convenzioni e gli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*”.

L'art. 23 *quater* della LEGGE disciplina altresì un regime di accesso al REGISTRO TE con indicazione di categorie predeterminate di soggetti ai quali è consentito accedere alle informazioni ivi contenute.

L'attuale regime di cui all'art. 23 *quater* della LEGGE recepisce i contenuti della Direttiva 843/2018 dell'Unione Europea (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio), le Raccomandazioni GAFI ed attua altresì le azioni richieste dal Comitato MONEYVAL alla Repubblica di San Marino, al fine di assicurare che i soggetti giuridici costituiti in territorio sammarinese in conformità al diritto nazionale vigente ottengano e conservino INFORMAZIONI ADEGUATE, ACCURATE e ATTUALI sulla propria titolarità effettiva e le comunichino al REGISTRO TE.

Difatti, la presenza di INFORMAZIONI ADEGUATE, ACCURATE e AGGIORNATE sulla titolarità effettiva risulta essere un *key-factor* ai fini della promozione della trasparenza circa la struttura delle persone giuridiche nonché del (rin)tracciamento di coloro i quali tentino di celare (*melius*: occultare) la propria identità per il tramite di una persona giuridica.

Le modalità tecnico-informatiche per adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti di cui all'art. 23 *quater* sono disciplinati dal MANUALE OPERATIVO aggiornato tempo per tempo e disponibile sul sito www.aif.sm.

1.2 Definizioni

AGENZIA o AIF: l'Agenzia di Informazione Finanziaria.

COMUNICAZIONE: la comunicazione dei SOGGETTI OBBLIGATI avente per oggetto le informazioni relative alle persone fisiche che ne sono TITOLARE EFFETTIVO effettuata solo ed esclusivamente per via telematica attraverso il dedicato portale della Pubblica Amministrazione: <https://www.gov.sm>.

COMUNICAZIONE DI CONFERMA: la COMUNICAZIONE su base periodica ai sensi dell'art. 23 *quater*, comma 6, lett. c) della LEGGE effettuata secondo le modalità e i tempi indicati all'art. 7.5 della presente circolare ai fini di conferma di quanto contenuto nel REGISTRO TE.

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE: la COMUNICAZIONE ai sensi dell'art. 23 *quater*, comma 6, lett. b) della LEGGE effettuata entro 30 giorni da ogni mutamento degli assetti partecipativi o altra situazione rilevante ai sensi

della LEGGE che incida sull'individuazione del TITOLARE EFFETTIVO o sulla motivazione per la quale il TITOLARE EFFETTIVO assume tale qualità.

INFORMAZIONI ACCURATE: sono dati e informazioni che sono stati verificati per confermare l'esattezza attraverso la verifica dell'identità e dello status del TITOLARE EFFETTIVO tramite documenti, dati o informazioni ottenute da fonti affidabili e indipendenti.

INFORMAZIONI ADEGUATE: sono dati e informazioni sufficienti a identificare il TITOLARE EFFETTIVO nonché la motivazione per la quale il TITOLARE EFFETTIVO assume tale qualità.

INFORMAZIONI ATTUALI: sono dati e informazioni il più possibile aggiornati e mantenuti tali entro un periodo di tempo ragionevole a seguito di qualsiasi modifica.

LEGGE: la legge n. 92 del 17 giugno 2008 e successive modifiche o integrazioni.

MANUALE OPERATIVO: il documento denominato "*Manuale operativo del registro sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche*", nella versione tempo per tempo aggiornata, che disciplina le modalità tecnico-informatiche di funzionamento del REGISTRO TE.

PRIMA COMUNICAZIONE: la COMUNICAZIONE ai sensi dell'art. 23 *quater*, comma 6, lett. a) della LEGGE dovuta entro 30 giorni dalla iscrizione dei soggetti dotati di personalità giuridica costituiti nella forma di società, associazioni, fondazioni ed enti analoghi, nel rispettivo registro o dal rilascio dell'autorizzazione ad operare di cui all'art. 3 del decreto delegato n. 50/2024 per la società estera.

REGISTRO TE: il registro di cui AIF è divenuta tenutaria a far data dal 29 giugno 2024 a seguito delle modifiche apportate alla LEGGE con decreto delegato 31 ottobre 2023 n. 154, al quale sono comunicate le informazioni relative al TITOLARE EFFETTIVO dei SOGGETTI OBBLIGATI.

SOGGETTI OBBLIGATI: i soggetti di cui all'art. 23 *quater*, comma 1 della LEGGE ovvero i soggetti dotati di personalità giuridica costituiti nella forma di società, associazioni, fondazioni, di enti analoghi nonché le società estere che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare di cui all'art. 3 del decreto delegato n. 50/2024.

TITOLARE EFFETTIVO O TE: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano, direttamente o indirettamente il SOGGETTO OBBLIGATO.

II. I SOGGETTI OBBLIGATI alla comunicazione al REGISTRO TE e quelli non obbligati

1. L'adempimento dell'obbligo di comunicazione al REGISTRO TE riguardante le informazioni relative alle persone fisiche che ne sono TE è dovuto dai soggetti come di seguito elencati:
 - a) società dotate di personalità giuridica;
 - b) fondazioni e associazioni ed enti analoghi dotati di personalità giuridica (a titolo esemplificativo e non esaustivo cooperative e consorzi);
 - c) società estere che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare di cui all'art. 3 del decreto delegato n. 50/2024.
2. Le disposizioni di cui all'art. 23 *quater* della LEGGE non si applicano alle società, associazioni, alle fondazioni ed agli enti analoghi dotati di personalità giuridica che siano assoggettati alle procedure concorsuali di cui alla legge 15 novembre 1917 n. 17 ed alle liquidazioni d'ufficio.

III. L'individuazione del TITOLARE EFFETTIVO: criteri normativi

1. La disposizione di cui all'art. 1 *bis* dell'allegato tecnico della LEGGE detta i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, così come di seguito riepilogati e specificati in maniera schematica.

3.1 L'identificazione del TITOLARE EFFETTIVO di una società di capitali

1. Il titolare effettivo deve essere individuato sulla base del c.d. "criterio del possesso o del controllo", secondo il quale:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della società di capitali, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale della società di capitali, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
2. Se, dopo aver esperito tutti gli accertamenti possibili, non sia possibile applicare il criterio del possesso o del controllo e dunque individuare come TE alcuna persona che risponda ai criteri stabiliti all'articolo 3.1.1, lettere a) e b), o qualora permangano dubbi sul fatto che la persona individuata sia il TITOLARE EFFETTIVO, si considera TE la persona fisica che esercita poteri di amministrazione o direzione della società di capitali (c.d. "criterio dell'esercizio dei poteri di amministrazione o di direzione").

3.2 L'identificazione del TITOLARE EFFETTIVO di una fondazione

1. Il TITOLARE EFFETTIVO di una fondazione deve essere identificato in:
 - a) tutte le persone fisiche che ne sono fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati (ad esempio dall'atto costitutivo della fondazione, tramite il riferimento a specifiche persone) o facilmente individuabili (ad esempio quando l'atto costitutivo di una fondazione faccia riferimento a beneficiari che, se pur non individuati con riferimento a specifiche persone, possano esserlo in quanto appartenenti ad una determinata categoria con parametri specifici: "gli studenti residenti nella città di ..." o "gli studenti di un'età compresa tra...");
 - c) i titolari di funzione di direzione o amministrazione.

3.3 L'identificazione del TITOLARE EFFETTIVO di una associazione o di ente analogo

1. Il TITOLARE EFFETTIVO di un'associazione o di ente analogo con personalità giuridica (a titolo esemplificativo e non esaustivo cooperative e consorzi) deve essere identificato nella persona fisica a cui è attribuita la legale rappresentanza dell'associazione o dell'ente analogo.

IV. L'individuazione del TITOLARE EFFETTIVO: le casistiche particolari nell'ambito della catena partecipativa del SOGGETTO OBBLIGATO

4.1 Le società di persone

1. Il TITOLARE EFFETTIVO deve essere identificato in tutte le persone fisiche a cui risulta attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società o il relativo controllo.

4.2 Le società quotate

1. I criteri per l'individuazione del TITOLARE EFFETTIVO di cui all'articolo 3.1 non si applicano alle società presenti nella catena partecipativa di un SOGGETTO OBBLIGATO se tali società sono ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione, i quali garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari, così come previsto dall'art. 1 *bis*, comma 3 dell'allegato tecnico della LEGGE.

4.3 Le società in liquidazione volontaria, in liquidazione d'ufficio o in procedura concorsuale

1. L'avvio di una liquidazione volontaria non muta il TITOLARE EFFETTIVO. All'avvio della liquidazione, i liquidatori hanno l'obbligo di ricercare le informazioni necessarie al fine di individuare il TITOLARE EFFETTIVO in applicazione dei criteri di cui all'articolo 3.1 alla data di avvio della procedura.
2. Qualora nella catena partecipativa del SOGGETTO OBBLIGATO sia presente una persona giuridica assoggettata ad una liquidazione d'ufficio o ad una procedura concorsuale, all'avvio delle stesse, i liquidatori o i procuratori hanno l'obbligo di ricercare le informazioni necessarie al fine di individuare il TITOLARE EFFETTIVO in applicazione dei criteri di cui all'articolo 3.1 alla data di avvio della liquidazione d'ufficio o della procedura concorsuale.

4.4 Società le cui quote sono state sottoposte a sequestro

1. Qualora le quote di una società siano state sottoposte a sequestro, l'adozione di un provvedimento di sequestro non incide sulla titolarità effettiva e il TE deve essere individuato sulla base dell'applicazione del criterio partecipativo di cui all'articolo 3.1.1.

4.5 Società sulle cui quote o partecipazioni sia costituito usufrutto o pegno

1. Si considera TITOLARE EFFETTIVO rispettivamente l'usufruttuario e il creditore pignoratizio, quali soggetti legittimati a esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione percentualmente superiore al 25% del capitale sociale, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea.
2. Per il caso in cui, diversamente, il diritto di voto spetti al nudo proprietario, si identifica come TITOLARE EFFETTIVO sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e il creditore pignoratizio, in quanto beneficiari sostanziali dell'operazione, posto che le principali posizioni attive (il diritto di voto; il diritto all'utile) derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all'usufruttuario e al creditore pignoratizio (l'utile).

V. L'obbligo di collaborazione richiesto al TITOLARE EFFETTIVO

1. Le persone individuate quali TITOLARE EFFETTIVO, ai sensi dell'art. 22 *bis*, comma 6 *ter* della LEGGE, hanno l'obbligo di fornire ai SOGGETTI OBBLIGATI, sotto la propria personale responsabilità, in forma scritta, tutti i dati e le informazioni aggiornati.

VI. L'obbligo di acquisizione e conservazione delle informazioni sul TITOLARE EFFETTIVO

1. I SOGGETTI OBBLIGATI, ai sensi dell'art. 22 *bis*, comma 2 e 3 della LEGGE, acquisiscono e conservano INFORMAZIONI ADEGUATE, ACCURATE ed AGGIORNATE sulle persone fisiche che ne sono TITOLARE EFFETTIVO.
2. Le INFORMAZIONI ADEGUATE, ACCURATE ed AGGIORNATE sulle persone fisiche che sono TITOLARE EFFETTIVO del SOGGETTO OBBLIGATO sono acquisite dagli amministratori sulla base delle scritture obbligatorie, delle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato conosciuto.

VII. La COMUNICAZIONE del TITOLARE EFFETTIVO al REGISTRO TE

7.1 Le modalità di trasmissione della COMUNICAZIONE

1. La COMUNICAZIONE dei SOGGETTI OBBLIGATI avente per oggetto le informazioni relative alle persone fisiche che ne sono TITOLARE EFFETTIVO è effettuata solo ed esclusivamente per via telematica attraverso il dedicato portale della Pubblica Amministrazione: <https://www.gov.sm>, per il tramite del servizio specifico "REGTE".
2. La COMUNICAZIONE può essere predisposta solo dal legale rappresentante del SOGGETTO OBBLIGATO, anche tramite l'eventuale ausilio tecnico dei professionisti di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e c) della LEGGE, opportunamente delegati dal legale rappresentante del SOGGETTO OBBLIGATO. I professionisti di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e c) della LEGGE, opportunamente delegati dal SOGGETTO OBBLIGATO ai fini della COMUNICAZIONE, devono assicurarsi che la dichiarazione avente per oggetto le informazioni relative al TITOLARE EFFETTIVO:
 - a) provenga dal legale rappresentante del SOGGETTO OBBLIGATO;
 - b) sia debitamente conservata insieme alla relativa documentazione;
 - c) sia messa a disposizione di AIF, su eventuale richiesta di questa ultima.

7.2 L'oggetto della COMUNICAZIONE

1. La COMUNICAZIONE deve contenere le informazioni che seguono:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza di ciascun TITOLARE EFFETTIVO, nonché codice ISS o eventuale altro codice univoco previsto da giurisdizioni diverse da quella sammarinese;
 - b) copia di un documento di identità in corso di validità;
 - c) la decorrenza della titolarità effettiva;
 - d) l'indicazione delle motivazioni per le quali i soggetti comunicati assumono la qualità di TITOLARE EFFETTIVO, cui deve corrispondere la scelta di coerente codice, come meglio dettagliato all'interno dello schema di cui all'Allegato A.

7.3 La PRIMA COMUNICAZIONE

1. I soggetti dotati di personalità giuridica costituiti nella forma di società, associazioni, fondazioni, di enti analoghi devono effettuare la PRIMA COMUNICAZIONE entro 30 giorni dall'iscrizione nel rispettivo registro.

2. La società estera in possesso dell'autorizzazione ad operare di cui all'art. 3 del decreto delegato n. 50/2024 deve effettuare la PRIMA COMUNICAZIONE entro 30 giorni dall'ottenimento della predetta autorizzazione.

7.4 La COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE

1. Il SOGGETTO OBBLIGATO deve effettuare la COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE entro 30 giorni da ogni mutamento degli assetti partecipativi o altra situazione rilevante ai sensi della LEGGE che incida sull'individuazione del TITOLARE EFFETTIVO o sulla motivazione per la quale il TITOLARE EFFETTIVO assume tale qualità.
2. Qualora intervenga un mutamento degli assetti partecipativi, il momento di decorrenza della titolarità effettiva è da individuarsi nella data in cui il trasferimento delle quote o delle azioni nominative ha effetto nei confronti della società, ossia nella data in cui avviene l'iscrizione del trasferimento delle quote o delle azioni nominative all'interno del libro soci.
3. Qualora la situazione rilevante ai sensi della LEGGE che incide sull'individuazione o sulla motivazione della titolarità effettiva origini dal mutamento dell'organo di amministrazione o di direzione, il momento di decorrenza della titolarità effettiva è da individuarsi nella data in cui la carica di amministrazione o direzione è formalmente accettata. Qualora l'atto di formale accettazione dell'incarico di amministrazione o di direzione non intervenga in quanto non previsto, il momento di decorrenza della titolarità effettiva è da individuarsi nella data dell'atto di nomina alla carica sociale.
4. Qualora la situazione rilevante ai sensi della LEGGE che incide sull'individuazione o sulla motivazione della titolarità effettiva origini da una situazione di controllo attraverso altri mezzi, il momento di decorrenza della titolarità effettiva è da individuarsi nella data in cui il SOGGETTO OBBLIGATO diviene a conoscenza della sussistenza di tale situazione di controllo attraverso altri mezzi.

7.5 La COMUNICAZIONE DI CONFERMA

1. Il SOGGETTO OBBLIGATO deve eseguire annualmente una COMUNICAZIONE DI CONFERMA.
2. La COMUNICAZIONE DI CONFERMA deve avvenire nell'arco temporale intercorrente tra il 1°ottobre ed il 31 ottobre di ciascun anno e consiste nel confermare che i dati comunicati a REGISTRO TE siano attuali.
3. La PRIMA COMUNICAZIONE ed ogni COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE che siano effettuate nel periodo intercorrente tra 1° ottobre ed il 31 ottobre di ciascun anno devono essere altresì confermate non oltre il 31 ottobre del medesimo anno.

VIII. L'accesso al contenuto del REGISTRO TE

8.1 Ambito soggettivo di accesso

1. L'accesso a quanto contenuto nel REGISTRO TE è consentito:
 - a) all'Autorità giudiziaria, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol anche nella veste di ARO, all'Ufficio Tributario, all'Ufficio Centrale di Collegamento e all'Ufficio Attività Economiche, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;
 - b) ai soggetti designati;
 - c) ai soggetti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo ad accedere a quanto contenuto nel REGISTRO TE.

8.2 Modalità di esercizio del diritto di accesso al REGISTRO TE e utilizzo dei dati e delle informazioni

1. I soggetti di cui all'art.8.1.1, lettera a) possono accedere al REGISTRO TE esclusivamente nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali e solo a tali fini utilizzare i dati e le informazioni acquisiti.
2. I soggetti di cui all'art. 8.1.1, lettera b) possono accedere al REGISTRO TE per l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica dei SOGGETTI OBBLIGATI che sono propri clienti. A tale accesso è attribuita una sola funzione di supporto all'esecuzione di tali obblighi e, pertanto, l'acquisizione delle risultanze del REGISTRO TE non esonera i soggetti designati dal condurre ulteriori verifiche sulla titolarità effettiva secondo un approccio basato sul rischio, così come previsto dall'art. 23 *quater*, comma 8 della LEGGE.
3. I soggetti di cui all'art. 8.1.1, lettera c) possono accedere al REGISTRO TE previa autorizzazione del Presidente della Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 *quater*, comma 6 della LEGGE nonché all'art. 113 del decreto delegato n.154/2023.
4. Le informazioni acquisite tramite accesso a quanto contenuto a REGISTRO TE dai soggetti di cui all'articolo 8.1.1. lettere b) e c) non sono divulgabili a terzi ai sensi dell'articolo 192 del codice penale, fatti salvi gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria penale e quelli discendenti dagli obblighi di cui alla LEGGE.
5. Ai soggetti di cui al superiore all'articolo 8.1.1, lettera a) è consentita la libera ricerca e la visione dei dati e delle informazioni contenute nella COMUNICAZIONE da ultimo effettuata, così come è loro consentita la libera ricerca e la visione dei dati e delle informazioni storiche.
6. I soggetti di cui all'articolo 8.1.1 lettere a) e b) accedono senza alcun vincolo in termini di interrogazioni numeriche giornaliere.
7. I soggetti di cui all'articolo 8.1.1 lettera c) accedono nelle modalità e nei tempi disciplinati con provvedimento del Presidente della Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 *quater*, comma 6 della LEGGE nonché all'art. 113 del decreto delegato n. 154/2023.

IX. Disposizioni speciali di adempimento all'obbligo di COMUNICAZIONE da parte di specifiche categorie di SOGGETTI OBBLIGATI ai sensi dell'art. 111 del decreto delegato n. 154/2023

9.1 Disposizione speciale per associazioni ed enti analoghi dotati di personalità giuridica

1. L'obbligo di COMUNICAZIONE è assolto in maniera automatica dal servizio "REGTE" per le associazioni e gli enti analoghi dotati di personalità giuridica (a titolo esemplificativo e non esaustivo cooperative e consorzi). Tale modalità di assolvimento della COMUNICAZIONE da parte del servizio "REGTE" avviene con inserimento automatico nel REGISTRO TE dei dati del TITOLARE EFFETTIVO individuato in conformità al criterio di cui all'art. 3.3.1. Tale modalità di assolvimento crea un meccanismo automatico per l'adempimento dell'obbligo di COMUNICAZIONE per le associazioni e per gli enti analoghi dotati di personalità giuridica.

X. Regime sanzionatorio

10.1 Il regime di cui agli articoli 23 *quater*, comma 7, 54 *bis* e 65 *ter* della LEGGE

1. Il regime sanzionatorio di cui agli articoli 23 *quater*, comma 7, 54 *bis* e 65 *ter* della LEGGE è espressamente disciplinato dalla LEGGE e trova riepilogo nella tabella che immediatamente segue.

RIFERIMENTO NORMATIVO	FATTISPECIE SANZIONATA	TIPOLOGIA DI SANZIONE	AMMONTARE DELLA SANZIONE
Art. 23 <i>quater</i> , comma 7 della LEGGE	Divulgazione a terzi delle informazioni acquisite tramite accesso a quanto contenuto al REGISTRO TE da parte dei soggetti di cui all'art. 23 <i>quater</i> , comma 7, lettere b) e c) della LEGGE, qualora la divulgazione non costituisca obbligo di comunicazione all'Autorità giudiziaria o discenda dagli obblighi di cui alla LEGGE.	Sanzione penale.	Prigione di primo grado e interdizione di secondo grado dall'ufficio, professione od arte.
Art. 54 <i>bis</i> , comma 1 della LEGGE	Salvo che il fatto costituisca più grave misfatto, omissione di fornire dati e informazioni da parte del TITOLARE EFFETTIVO	Sanzione penale.	Prigione o con la multa a giorni di primo grado
Art. 54 <i>bis</i> , comma 2 della LEGGE	Dichiararsi TITOLARE EFFETTIVO senza essere tale.	Sanzione penale.	Prigione o con la multa a giorni di primo grado
Art. 65 <i>ter</i> , comma 1 della LEGGE	Mancata comunicazione, da parte dei SOGGETTI OBBLIGATI, dei dati relativi alle persone che ne sono TITOLARE EFFETTIVO.	Sanzione amministrativa pecuniaria.	Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
Art. 65 <i>ter</i> , comma 2 della LEGGE	Comunicazione eseguita, da parte dei SOGGETTI OBBLIGATI, in ritardo rispetto al termine di 30 giorni: <ul style="list-style-type: none"> – dall'iscrizione nel rispettivo registro o dal rilascio dell'autorizzazione per la società estera; – da ogni mutamento degli assetti partecipativi o altra situazione rilevante che incida sull'individuazione o sulla motivazione del TITOLARE EFFETTIVO. 	Sanzione amministrativa pecuniaria.	Da Euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
Art. 65 <i>ter</i> , comma 3 della LEGGE	Comunicazione eseguita da parte dei SOGGETTI OBBLIGATI ma che omette uno o più TE o contenente uno o più TE non veritieri.	Sanzione amministrativa pecuniaria.	Da Euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 20.000,00 (ventimila/00).

2. Nei casi di rilevata violazione dell'art. 23 *quater* della LEGGE, l'AGENZIA adotta il provvedimento sanzionatorio in forma diretta ai sensi dell'art. 73, comma 17 della LEGGE.
3. Per tutto quanto attiene ai provvedimenti sanzionatori dell'AGENZIA, si rimanda a quanto previsto dalla LEGGE.

ALLEGATO A

CODICI PER SOCIETÀ DI CAPITALI	
CRITERIO PRIMARIO - PARTECIPATIVO	
<p>Enunciati di principio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ esiste sempre almeno un titolare effettivo ed ha necessariamente la natura di persona fisica ⇒ il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano, direttamente o indirettamente, la società di capitali 	
CODICI	NOTE
01S. Possesso diretto di una partecipazione significativa (superiore al 25%)	<i>Consiste nella diretta intestazione di partecipazioni superiori al 25% attraverso quote o azioni</i>
02S. Possesso indiretto di una partecipazione significativa (superiore al 25%) tramite quote o azioni	<i>Consiste nella partecipazione al capitale per una percentuale complessiva superiore al 25% attraverso quote o azioni</i>
03S. Possesso indiretto di una partecipazione significativa (superiore al 25%) tramite altri strumenti che attribuiscono diritti di voto	<i>Consiste nella possibilità di esercitare il diritto di voto senza la formale titolarità della partecipazione</i>
04S. Controllo con altri mezzi	<i>Consiste nel controllo attraverso mezzi diversi dalla partecipazione al capitale o dalla possibilità di esercitare il diritto di voto. Trattasi di un criterio basato sull'effettività e pertanto evidenzia in concreto chi esercita il controllo</i>
CRITERIO RESIDUALE - GESTORIO	
CODICI	NOTE
<p>Regole di applicazione del criterio residuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Se, dopo aver esperito tutti gli accertamenti possibili, non sia possibile applicare il criterio del possesso o del controllo e dunque individuare come titolare effettivo alcuna persona, o qualora permangano dubbi sul fatto che la persona individuata sia il titolare effettivo 	<i>Consiste nel considerare titolari effettivi coloro che esercitano poteri di amministrazione o direzione della società</i>
05S. Esercizio dei poteri di direzione	<i>Consiste nell'individuazione della figura del Direttore</i>
06S. Esercizio dei poteri di amministrazione	<i>Consiste nell'individuazione dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione di una certa rilevanza</i>

CODICI PER ASSOCIAZIONI ED ENTI ANALOGHI DOTATI DI PERSONALITA' GIURIDICA

⇒ Possono considerarsi enti analoghi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cooperative e consorzi

04E. Titolari del potere di rappresentanza legale	<i>Per le associazioni e gli enti analoghi deve essere identificato nella persona fisica a cui è attribuita la legale rappresentanza dell'associazione o dell'ente analogo con personalità giuridica</i>
--	--

CODICI PER FONDAZIONI DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA

⇒ Sono titolari effettivi tutti cumulativamente i soggetti sotto elencati

01F. Fondatore	<i>Consiste nell'individuare i fondatori, ove in vita</i>
02F. Beneficiari Fondazione (individuati o facilmente individuabili)	<i>Consiste nell'individuare i beneficiari quando individuati (ad esempio dall'atto costitutivo della fondazione, tramite il riferimento a specifiche persone) o facilmente individuabili (ad esempio quando l'atto costitutivo di una fondazione faccia riferimento a beneficiari che, se pur non individuati con riferimento a specifiche persone, possano esserlo in quanto appartenenti ad una determinata categoria con parametri specifici: "gli studenti residenti nella città di..." o "gli studenti di un'età compresa tra...")</i>
03F. Titolari di funzioni di direzione o amministrazione	<i>Consiste nel considerare titolari effettivi coloro che esercitano poteri di amministrazione o direzione della fondazione</i>